

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VOLONTÈ, DORINA BIANCHI, BRUSCO, COZZI,
DE LAURENTIIS, MAZZONI, RANIELI, LUSETTI**

Interventi per la realizzazione di opere pubbliche

Presentata il 12 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere spendibili alcune somme del Fondo speciale di conto capitale previste, per il triennio 2003-2005, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a seguito dell'approvazione, da parte del Parlamento e con l'assenso del Governo, di emendamenti presentati dal Gruppo UDC. Si tratta di stanziamenti che interessano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sono destinati alla realizzazione di alcune opere pubbliche.

In particolare, tali finanziamenti sono finalizzati:

alla realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino della tratta ferroviaria Sicignano (Salerno) - Lagonegro (Potenza);

alla realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento e messa in sicurezza della superstrada del Liri;

alla realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento della strada statale 106 nella tratta Sibari-Crotone;

alla realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento della strada statale n. 212 « Della Val Fortore » — strada statale n. 369 « Apputo Fortorina » (Benevento);

alla realizzazione dei lavori di collegamento degli agglomerati industriali della città di Vibo Valentia con lo svincolo autostradale Vibo-Sant'Onofrio (tali finanziamenti sono assegnati al comune di Vibo Valentia);

alla realizzazione della prima tratta ciclabile San Lorenzo al Mare — Santo

Stefano (Imperia), assegnando tali somme alla regione Liguria;

alla realizzazione di opere edilizie presso l'Università di Urbino;

all'ammodernamento dei mezzi e delle attrezzature, nonché all'adeguamento delle sedi logistiche degradate della Sezione provinciale di Torino dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, per il ripristino dei danni provocati dall'alluvione dell'ottobre 2000 e seguenti e per il potenziamento del soccorso tecnico urgente nelle zone a rischio idrogeologico;

all'acquisizione, ristrutturazione e attivazione di un centro di rieducazione dei minori presso l'immobile ex Ospedale mauriziano sito in Lanzo Torinese, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di minori che vivono in famiglie con disagi sociali o in attesa di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, al fine di prevenire il rischio della microcriminalità e della tossicodipendenza.

Si auspica quindi un rapido esame della presente proposta di legge, al fine di poterne consentire al più presto l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino della tratta ferroviaria Sicignano (Salerno) – Lagonegro (Potenza) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

ART. 2.

1. Per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della superstrada del Liri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla regione Abruzzo.

ART. 3.

1. Per la realizzazione di interventi destinati al potenziamento della strada statale n. 106 nella tratta Sibari-Crotone è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

ART. 4.

1. Per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento della strada statale n. 212 «Della Val Fortore» – strada statale n. 369 «Apputo Fortorina» (Benevento) è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, 2,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2005.

ART. 5.

1. Per la realizzazione di lavori di collegamento degli agglomerati industriali della città di Vibo Valentia con lo svincolo

autostradale Vibo – Sant’Onofrio è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare al comune di Vibo Valentia.

ART. 6.

1. Per la realizzazione della prima tratta ciclabile San Lorenzo al Mare – Santo Stefano (Imperia) è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla regione Liguria.

ART. 7.

1. Per la realizzazione di opere edilizie presso l’Università di Urbino è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

ART. 8.

1. Per la realizzazione di lavori destinati all’ammodernamento dei mezzi e delle attrezzature, nonché all’adeguamento delle sedi logistiche degradate della Sezione provinciale di Torino dell’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

ART. 9.

1. Per la realizzazione di interventi finalizzati all’acquisizione, ristrutturazione ed attivazione di un centro di rieducazione dei minori presso l’immobile ex Ospedale mauriziano sito in Lanzo Torinese è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2003, 500 mila euro per l’anno 2004 e 500 mila euro per l’anno 2005.

ART. 10.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 27 milioni di

euro per l'anno 2003, 26,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 25,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 11.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, accredita le somme stanziare ai sensi della presente legge agli enti rispettivamente competenti alla realizzazione degli interventi.

2. Le somme di cui alla presente legge non utilizzate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0042330